

Comune di Castelfiorentino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 25 del 31/05/2023

OGGETTO: TARIC ANNO 2023 - APPROVAZIONE CRITERI PER LE AGEVOLAZIONI EX COMMA 660 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 147 DEL 27/12/2013 (LEGGE DI STABILITÀ 2014).

L'anno **2023** addì **trentuno** del mese di **maggio** alle ore **18:30**, nella Sala Consiliare, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio comunale, convocato nei modi e con le formalità stabiliti dallo Statuto Comunale e dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Alla trattazione del punto risultano PRESENTI N. 15 Consiglieri:

FALORNI ALESSIO	Presente	CALLAIOLI SILVIA	Presente
ROMEI GABRIELE	Presente	CORBINELLI DUCCIO	Presente
SALVADORI MONICA	Presente	ANGIOLINI ILARIA	Presente
RAPI LAURA	Presente	ROSI SIMONE	Presente
COMANDUCCI	Presente	SIMONCINI MASSIMO	Presente
SILVANO		GIGLIOLI SUSI	Presente
DI LUCIA DANIELE	Assente	CAMBI PAOLO	Presente
FIORAVANTI	Presente	PAOLIERI CARLOTTA	Presente
FEDERICO		MACCHI FABRIZIO	Presente
LELLI CLAUDIO	Assente		

PRESENTI N. 15

ASSENTI N. 2

Risultano presenti gli Assessori: Centi Claudia, Bruchi Simone, Giannì Francesca, Onnis Alessio.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE ZACCARA GIUSEPPE, che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, ROMEI GABRIELE, riconosciuta legale l'adunanza nomina quali scrutatori Fioravanti Federico, Cambi Paolo, Macchi Fabrizio, e invita il Consiglio comunale a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

Interviene il consigliere Corbinelli.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha disposto che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...)";

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 18/10/2022 avente ad oggetto:"SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI. ADOZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA IN LUOGO DELLA TARI"
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 30/11/2022 avente ad oggetto: "GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA DAL 01/01/2023".

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga »;

VISTA la nota di ATO Toscana Centro, Prot. n. 6936 del 20/04/2023, con la quale fornisce alcune indicazioni relative alla tariffa corrispettiva:

- 1. Il comma 683 della L. n. 147/2013 stabilisce che "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI (ovvero un tributo, ndr.) in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente (ovvero ATO, ndr.) a norma delle leggi vigenti in materia," [...]
- 2. Il comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 prevede che "a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, L. n. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani (PEF, ndr.), le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno."
- 3. Il comma 169, art. 1, L. n. 296/2006 stabilisce che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione [...]".

Dal combinato disposto delle norme sopra richiamate, consegue che il termine del 30

aprile (termine approvazione del bilancio di previsione prorogato al 31 maggio 2023 nella Conferenza Stato-Città ed autonomie locali del 18 aprile 2023) si riferisce all'approvazione dei tributi. Pertanto, la tariffa corrispettiva al comma 5-quinques dell'art 3 del D.L. n. 228/2021, di cui al punto 2, deve intendersi riferita al solo regolamento tariffario, peraltro già approvato, e non anche alle tariffe all'utenza che, in quanto corrispettive non hanno più natura tributaria e competenza dell'ente locale.

CONSIDERATO CHE:

- la tariffa corrispettiva ha natura giuridica patrimoniale, pertanto, gli atti non sono soggetti all'obbligo di pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale ai sensi dell'art. 13 commi 15, 15-bis e 15-ter del D.L. n. 201/2011, ai fini dell'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie degli EE.LL. rafforzando l'interpretazione dell'Autorità;
- ai sensi del c. 668 dell'art. 1 della L. 147/2013 "[...] la tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani".

CONSIDERATO CHE:

ARERA, nella delibera n. 363/2019/R/RIF, all'art. 6 dell'Allegato A (MTR-2), ha previsto che:

- al comma 6.1: in ciascun anno (2022 2023), o comunque fino a diversa regolazione disposta dall'Autorità in materia di corrispettivi, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui ai commi 2.1, sono definiti:
 - l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa previgente;
 - i corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del d.P.R. n. 158/99;
- al comma 6.2: nei casi in cui siano in vigore sistemi di tariffazione che abbiano superato l'applicazione delle citate tabelle, quali ad esempio quelli di tariffazione puntuale, oppure nel caso in cui se ne preveda l'introduzione a partire dall'anno 2022, la nuova metodologia trova applicazione, nel periodo considerato, per la sola determinazione dei costi efficienti da riconoscere alla gestione.

Dalla lettura integrata della rubrica del citato art. 6 e dei commi sopra indicati, si desume che, nei casi di applicazione dei sistemi di tariffazione puntuale, la previsione del comma 6.1 non si applica, mancandone il presupposto (corrispettivi in coerenza con il DPR n. 158/99). Resta fermo l'obbligo di approvazione del PEF in qualità di riconoscimento dei costi efficienti della gestione (art. 7 e ss.).

Quanto ai termini temporali si consideri che il comma 28.4 del MTR-2 stabilisce che la revisione infra-periodo può essere proposta in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio, di fatto scollegando la fattispecie (istanza di revisione) dalle tempistiche del bilancio e dunque anche dalla scadenza del 30 aprile.

Pertanto, l'Autorità ritiene, motivatamente, che:

1 le norme non prevedano una scadenza puntuale per l'approvazione delle tariffe all'utenza aventi natura corrispettiva e che eventuali presa d'atto dei Comuni

- componenti l'ATS 1, possono essere approvati anche in data successiva al 30 aprile (o 31 maggio per l'anno 2023);
- 2 debba essere adoperata la normale diligenza in tema di verifica dell'applicazione da parte del Gestore del regolamento tariffario. Pertanto, l'Autorità si riserva di adottare una procedura per assicurare pubblicità alle tariffe unitarie all'utenza, emergenti dall'applicazione effettuata dal gestore.

CONSIDERATO, inoltre che:

Le agevolazioni (ai sensi dell'art. 30 del Regolamento TARIC ambito ATS 1) rimangono una componente da inserire nel bilancio comunale. È opportuno ricordare che l'importo annuale inserito in bilancio preventivo è una stima dell'importo effettivo; gli archivi TARI e TARIC sono, come è noto, soggetti a variazioni continue delle utenze aventi diritto alle agevolazioni. Inoltre, nei comuni a TARIC la tariffa varia in funzione del comportamento più o meno virtuoso del singolo utente. Non vi è quindi necessità di disporre delle tariffe all'utenza dell'anno di riferimento per determinare l'importo da porre in bilancio per le agevolazioni.

Infine, si ricorda che, in caso di TARIC, le agevolazioni sono corrisposte al gestore direttamente dal comune, insieme alle altre partite da regolare tra comune e gestore (ad es. MIUR).

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;
- la deliberazione n. 363/2021, con la quale ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia 2022-2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

PRESO ATTO che, l'articolo 1 della legge 147/2013, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe prevede:

- al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.";
- 682. "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI:1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...)";

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti corrispettiva (TARIC) anche in merito alle riduzioni ed esenzioni relativamente alle utenze domestiche, alle utenze non domestiche ed alle agevolazioni previste in base all'ISEE;

VISTO il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, che prevede che "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.";

VISTI i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Tale canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842

del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive mm.ii.;

Tutto ciò premesso,

Con i seguenti voti resi in forma palese:
Consiglieri presenti n. 15
Consiglieri votanti n. 15
Voti favorevoli n. 11 (*Gruppo di maggioranza*)
Voti contrari n. 4 (*Cambi, Macchi, Paolieri, Gigliol*i)
Consiglieri astenuti n. /

DELIBERA

- 1) **Di approvare** le agevolazioni TARIC anno 2023, alle utenze domestiche e non domestiche e le relative riduzioni come indicate in premessa;
- 2) **Di confermare** le seguenti agevolazioni ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento TARIC, limitatamente per periodo di residenza anagrafica:
- 1.Per i singoli utenti o gruppi di utenti, residenti o domiciliati in zone o porzioni del territorio caratterizzate da livelli inferiori di servizio, sono previste riduzioni tariffarie tali per cui la tariffa applicata risulta pari:
- a) al 60% della tariffa dovuta se l'utenza dista dal più vicino punto di raccolta oltre 1.000m
- b) al 40% della tariffa dovuta se l'utenza dista dal più vicino punto di raccolta oltre 5.000m
- 2.La riduzione di cui ai precedenti punti a) e b) si applica su istanza del contribuente sia sulla parte fissa sia sulla parte variabile.
- 3) **Di confermare** le seguenti agevolazioni ai sensi dell'artico Art. 30 Agevolazioni tariffarie:
- "1.Il Comune, nell'espletamento delle proprie funzioni sociali e assistenziali e nel rispetto delle norme e della regolazione, ha facoltà di sostituirsi totalmente o parzialmente nel pagamento della tariffa attribuita a utenze sia domestiche sia non domestiche.
- 2.Le agevolazioni sono finanziate con la fiscalità generale del Comune. Il Comune può deliberare attraverso propri atti la copertura della spesa per il riconoscimento di una tariffa dedicata per utenze in particolari situazioni di disagio".
- 4) Di stabilire le seguenti agevolazioni:
- a) esenzione per redditi ISEE fino € 5.000,00;
- b) riduzione 30% per redditi ISEE da € 5.001,00 fino a € 10.000,00;

Le predette agevolazioni debbono essere richieste dal contribuente su apposito stampato

messo a disposizione del Comune, a pena di decadenza, entro il 15 Settembre di ogni anno;

5) **Di trasmettere** la presente deliberazione ai competenti uffici per i necessari adempimenti;

Indi il Consiglio Comunale,

in ragione di procedere agli adempimenti connessi al presente provvedimento, con successiva votazione effettuata mediante appello nominale avente il seguente esito: Consiglieri presenti n. 15

Consiglieri votanti n. 15

Voti favorevoli n. 11 (*Gruppo di maggioranza*)

Voti contrari n. 4 (Cambi, Macchi, Paolieri, Giglioli)

Consiglieri astenuti n. /

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.



Comune di Castelfiorentino

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ROMEI GABRIELE

IL SEGRETARIO GENERALE ZACCARA GIUSEPPE

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ROMEI GABRIELE IL SEGRETARIO GENERALE ZACCARA GIUSEPPE

Deliberazione n. 25 del 31/05/2023